

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tiziana Longu - Presidente

dott.ssa Francesca Lecis - Giudice Relatore

dott. Salvatore Falzoi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g.... /2018 promossa da:

C.P., C.F. (...), nato a O. il (...), residente in via A. n. 5/A, C.G.A., C.F. (...), nato a O. il (...), C.A., (...), nata a O. il (...), residente in via A. n. 7, elettivamente domiciliati in Nuoro presso lo studio degli avv.ti Maria Valeria Falchi e Andrea Puledda che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti,

ATTORI

contro

M.F., C.F. (...), nato a O. il (...), residente in Oliena, via Adige n.8, elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo studio degli avv.ti Alberto Mario Zizi e Monica Mele Zizi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

contro

C.A., C.F. (...), nato a O. il (...), ivi residente in via G., C.P., C.F. (...), nata a O. il (...), ivi residente in via M.L.K. n.4, C.L., C.F. (...), nata a O. il (...), ivi residente in via P.M. n. 9-2, C.G.R., C.F. (...), nata a

O., il (...), residente in O., Via M. M. n. 11 C.R., nata a O. il (...), C.F. (...) residente in O., Via M. M. n. 7, C.A.M., nata a O., il (...), c.f.(...) residente in O., Via M. M. n. 7 davanti

CONVENUTI CONTUMACI

e con la partecipazione di

PUBBLICO MINISTERO,

INTERVENUTO PER LEGGE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.C., G.A.C. e A.C. hanno proposto querela di falso in via principale avverso il testamento olografo di F.M. (deceduto in data 04/04/2013), pubblicato in data (...) a rogito del notaio C.P., racc. (...), rep. (...), registrato in Nuoro in data 04/11/2013 al n. 2129, per l'accertamento della falsità di detto testamento, in quanto redatto da persona diversa dal de cuius.

I querelanti a sostegno delle proprie istanze hanno allegato:

- che in data 04/04/2013 decedeva F.M., celibe e privo di prole;
- che il de cuius era figlio di S.L.M., a sua volta deceduto il 29/12/1976 e di M.C., deceduta il 31/05/2004, e fratello di A.M., deceduto il 25/09/1971, anch'esso celibe e privo di prole;
- che l'interesse a disconoscere l'autografia del testamento e la legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo agli attori deriva dalla loro qualità di unici eredi della zia A.M.C. (deceduta in data 24/12/2013), parente più prossima di F.M. e unica sua erede legittima;
- che A.M.C., sorella di M.C. (madre del de cuius) e figlia di G.G.C. e M.F.C. (nonni del testatore) è deceduta nubile e senza aver lasciato figli, genitori, fratelli o sorelle o loro discendenti né altri ascendenti e che, pertanto, i suoi parenti più prossimi sono gli odierni attori nella loro qualità di nipoti, in quanto figli di F.C., fratello di M.F.C.;
- che a succedere nel medesimo grado vi sono A.L.C. (nato il (...)), P.C. (nata il (...)), fratello e sorella degli odierni attori, nonché i cugini primi di questi ultimi, L.C. (nata il (...)), G.R.C. (nata il (...)), R.C. (nata il (...)), A.M.C. (nata il (...));
- che in data 25/10/2013, su richiesta di G.C., la dott.ssa C.P., n.I.N., con verbale repertorio n. (...), raccolta n. (...), registrato il 04/11/2013 al n. 2129, procedeva alla pubblicazione di un testamento olografo datato 09/03/2009 a firma di F.M., con cui quest'ultimo manifestava la volontà di lasciare il compendio immobiliare al figlioccio F.M.;

- che il testamento in questione indicava F.M., figlioccio del de cuius, come beneficiario dei seguenti beni: "la casa di O. in via N. affittata a bar e due piani da finire. Casa di Oliena in via Santa Maria affittata a negozio e un piano a cantina. Terreno agricolo a N. in località B. e C. e a O. in località M. e C.";

- che la massa ereditaria di F.M. era composta dai beni indicati nel testamento impugnato.

Nel merito, a sostegno della querela, gli attori hanno evidenziato che A.M.C., proprietaria di ulteriori beni rispetto a quelli pervenuti dalla successione di F.M., ha disposto dei suoi averi con diverse disposizioni testamentarie nelle quali solo in una ha incluso parte dei beni di cui era titolare il de cuius e, precisamente, la porzione di sua pertinenza della casa in comune di O. in via N. in catasto al Foglio n. (...), mappale (...), attribuita a titolo di eredità a F.M..

Hanno, inoltre, allegato di aver dato incarico alla dott.ssa L.F., perito giudiziario grafologo, la quale, con perizia grafica svolta sul testamento olografo a firma del M.F. e datata 28/11/2014, accertava che il testamento analizzato non poteva che essere apocrifo.

Gli odierni attori, infine, hanno domandato disporsi "gli accertamenti tecnici necessari, deducendo a tal uopo CTU grafica su base grafologica" indicando a tal fine anche le scritture di comparazione necessarie per l'esame.

F.M. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Nello specifico il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, affermato l'autenticità del testamento olografo sulla base delle osservazioni peritali a firma della dott.ssa S.C. e del dott. C.L..

Rilevando circostanze di ordine storico e materiale, il convenuto ha giustificato le volontà testamentarie del de cuius e della Catte asserendo l'esistenza tra questi ultimi e lo stesso di un antico rapporto di familiarità sviluppatosi negli anni, comprovato, tra le diverse circostanze dedotte, dal suo accreditamento alla gestione del patrimonio immobiliare del padrino ancor prima della sua dipartita, con annessa libertà di poter compiere sullo stesso tutte le attività tipiche della amministrazione dominicale, nonché l'istituzione dello stesso quale erede della Catte.

Ha concluso per il rigetto della querela di falso, ritenendo il testamento vero e autentico, proveniente dal de cuius e liberamente predisposto da soggetto capace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione, evidenziando che, negli ultimi anni della sua vita, il M. ebbe a riferire a terzi, amici e conoscenti il suo intendimento di istituire erede il convenuto, rendendo pubblica la circostanza di aver testato in suo favore.

Ha infine contestato, in merito alla valutazione peritale offerta al giudizio dagli attori, oltre alla sua pregressa secretazione, la scarsa qualità fotografica della copia utilizzata quale termine di comparazione nonché l'erronea indicazione del nominativo del notaio rogante da parte del CTP, nel cui studio quest'ultimo avrebbe preso visione dell'originale del testamento.

I convenuti C.A., C.P., C.L., C.G.R., C.R., C.A.M., non si sono costituiti né sono regolarmente comparsi.

L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero.

Istruito il giudizio mediante prove documentali e per teste, all'udienza del 16/11/2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla questione relativa alla genuinità o meno del testamento olografo a firma del de cuius.

Motivi della decisione.

La querela di falso non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Deve premettersi che, nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto che venisse accertata la falsità del testamento olografo, apparentemente riferibile a F.M. eccependo il difetto di autografia della scrittura e della sottoscrizione e la non riferibilità al de cuius delle disposizioni di ultima volontà datate 09/03/2009.

In prima battuta, occorre qualificare la domanda proposta quale domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore diretta a far venir meno il titolo della successione testamentaria per vizio propriamente di inesistenza.

Ed invero, secondo il principio da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sui requisiti di forma del testamento olografo, previsti dall'art. 602 cod. civ., è esclusa la possibilità di ricorso alla querela di falso ed al disconoscimento seguito dalla verifica, per contestare la genuinità del testamento olografo, ed è ammessa, a tal fine, la proponibilità della speciale azione di accertamento negativo, con cui si solleva una quaestio nullitatis o, meglio, una quaestio inexistantiae: la parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo, precisamente, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendo l'onere della relativa prova, su di essa gravante (Cass. sez. un. n. 12307 del 2015).

Ed ancora, sempre a livello preliminare, è bene ricordare - posto che l'istruttoria del presente giudizio si è articolata, per il profilo che qui interessa dell'accertamento dell'autenticità (o meno) del testamento, in prove orali e in una consulenza tecnica grafologica - che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza percipiente), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche (ex multis: Cass., 12.2.2015, n. 2761; Cass., S.U., 30.12. 2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. "deducente"), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. "percipiente"), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui

accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).

Il principio è stato, altresì, affermato con specifico riferimento alla consulenza grafologica: "la consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione" (cfr., Cass. 19.1.2011, n. 1149; Cass. 14.2.2006, n. 3191).

Tanto premesso, nella specie deve, in primo luogo, evidenziarsi che alcun elemento è emerso, nel corso dell'istruttoria, diretto a suffragare la fondatezza della domanda attrice, rivelandosi invece essenziale ai fini dell'accertamento della genuinità del testamento sia la Consulenza Tecnica espletata, che la prova testimoniale dedotta da parte convenuta.

Il teste citato M.M., sentito all'udienza del 13.03.2019, non parente, disinteressato, ha così riferito :1) "una decina di anni fa F.M., del quale ero amico, mi invitò a pranzo a casa sua, in via N. a O.; io andai lì e lo trovai che stava finendo di scrivere su un foglio. Quando ha finito mi ha fatto vedere che aveva scritto che lasciava tutti i suoi averi al figlioccio F.M.. A quanto ricordo era un foglio protocollo". Nel corso della medesima udienza il M., al quale è stata esibita una copia cartacea del testamento, ha dichiarato di riconoscerla.

La testimonianza indicata assume peculiare rilevanza in quanto rafforza quanto emerso all'esito della Consulenza Tecnica d' Ufficio.

Sicché il Collegio può fondare il proprio convincimento in ordine alla genuinità del testamento in questione sia nella testimonianza citata che nella consulenza grafologica d'ufficio depositata in atti, basata sulle scritture comparative delle quali le parti hanno inteso valersi e, più nello specifico:

- Scrittura privata (26/11/1978);
- Istanza depositata presso il Comune di Oliena (01/12/1978);
- Dichiarazione sostitutiva depositata presso il Comune di Oliena (25/05/1981);
- Dichiarazione sostitutiva depositata presso il Comune di Oliena (13/04/1983);
- Istanza depositata presso il Comune di Oliena (25/10/1983);
- Scritture private (29/09/1990;06/11/1990);
- Richiesta rilascio cartella clinica (01/03/1994);
- Relazione notificazione Carabinieri (23/07/2007);
- Scrittura privata denominata "Atto di transazione" (2012);

- Dichiarazione di delega, consegnata in originale alla C.T.U. (SENZA DATA)

Ed invero, stante le opposte conclusioni alle quali erano giunti i consulenti di parte - dott.ssa F., dott.ssa C. e dott. L. - il Tribunale ha ritenuto opportuno, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, disporre consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'espletamento dell'incarico alla dott.ssa M.E.P..

Infatti, la consulenza tecnica grafologica, cui viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della calligrafia di chi ha redatto il testamento con quella di altri scritti della persona da cui appare provenire, costituisce pur sempre un elemento decisivo, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice ex art. 116, comma 1 cod. proc. civ.

Ciò posto, questo Tribunale, esaminate le consulenze in atti, ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa P., le quali appaiono quelle maggiormente convincenti, ritenendo particolarmente esaustiva la relazione redatta da quest'ultima che - all'esito di un lavoro accurato e ineccepibile dal punto di vista metodologico e scientifico - ha concluso rispondendo al quesito come segue: "gli elementi emersi, dal confronto dell'olografo con le firme comparative in possesso, conducono alla riferibilità della scheda testamentaria e della sua relativa sottoscrizione ad un range di variabili compatibili con la stessa mano che ha vergato le scritture di comparazione", precisando inoltre che "Le specificità prodotte sistematicamente nelle firme comparative trovano, in questi casi sopramenzionati, compatibilità nella variabilità interna dell'olografo analizzato sia nella sottoscrizione che nella scheda testamentaria. Queste compatibilità inquadrate nel campo di indagine specifico risultano assumere un ruolo significativo. Se infatti i parametri divergenti possono trovare risposta nella naturale modifica che la scrittura subisce nel tempo, per il decorso naturale e fisiologico dell'invecchiamento, il quale può produrre: rimpicciolimento del calibro, rallentamento della velocità, scosse, tremori, slegamenti e angolosità diversamente i parametri inconsci come il legamento di alcune lettere, la costruzione degli ovali, la tenuta del rigo con ritorni di ascendenza sistematici sono parametri maggiormente qualificanti che resistono infatti anche nelle comparative compromesse dalle condizioni di salute".

Pertanto, è da ritenere il testamento olografo genuino, in quanto siffatte conclusioni poggiano sulla persuasività scientifica dell'elaborato redatto. La dott.ssa P. ha, infatti, indicato la metodica degli accertamenti espletati alla quale ciascun operatore dovrebbe riferirsi per rendere scientificamente attendibile il metodo d'indagine seguito nel proprio elaborato - per far sì che ogni lettore possa comprendere quanto un'indagine tecnica di tipo grafologico sia o meno scientificamente attendibile - in quanto deve essere in grado di consentire di testare l'ipotesi formulata dopo aver proceduto alla raccolta dei dati necessari ed alla loro classificazione e valutazione, mediante osservazioni, misure ed esperimenti tutti verificabili, riproducibili e ripetibili.

L'indagine svolta è stata basata sul metodo analitico comparativo su base grafologica, il quale consente di studiare l'evidenza fisica del tratto grafico attraverso l'analisi e le determinazioni degli

elementi distintivi delle grafie in esame, la comparazione degli elementi distintivi e la valutazione dei dati emersi all'esito dell'analisi diretta e confrontale. Più specificamente, essa ha proceduto, dapprima, ai rilevamenti strumentali atti a stabilire se nella documentazione in verifica siano state effettuate

manomissioni di diversa natura e proseguito, come stabilito dalla prassi peritale, con l'analisi sincronica e asettica dei reperti utilizzati.

L'esame del testo, condotto sulla base degli elementi distintivi della grafia indicati nell'elaborato (pressione e qualità del tratto, ritmo, coesione letterale, calibro di scrittura ed altre peculiarità individualizzanti) ha così consentito di riferire la scheda testamentaria e la sua relativa sottoscrizione ad un range di variabili compatibili con la stessa mano che ha vergato le scritture di comparazione.

In altri termini, dalla lettura della richiamata consulenza, si evince che il perito in questione ha analizzato i movimenti della scrittura, le caratteristiche della grafia e la tracciatura del tratto dando conto in modo esaustivo e coerente degli elementi che lo hanno indotto a concludere che il testamento possa ricondursi al testatore.

Pertanto, contrariamente all'assunto degli attori, non appare potersi ritenere, unicamente sull'assunto per cui non sarebbero state utilizzate quali termini di comparazione scritture coeve alla scheda testamentaria, che il consulente tecnico d'ufficio abbia concluso in termini di incertezza, stante l'utilizzo da parte della dott.ssa P. delle tecniche di analisi grafologica comunemente seguite, essendo stato analizzato tutto il materiale a disposizione (documenti in comparazione) valorizzando i caratteri salienti della scrittura e confrontandone i caratteri rilevanti e, così, giungendo, tramite un procedimento razionale e verificabile, a dichiararne l'autenticità.

Peraltro, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte "quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese" (ex multius Cass. Civ. sez. III, 14.02.2006, n. 3191).

D'altra parte, le asserite carenze probatorie e la mancata disamina delle scritture di comparazione redatte in tempi più vicini al testamento sono imputabili alla stessa parte attrice la quale - seppur gravata dell'onere di fornire la prova della falsità del testamento - non ha assolto a tale onere, limitandosi a esibire delle scritture di comparazione rivelatesi insufficienti a dimostrare la non genuinità delle sottoscrizioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non avendo i querelanti assolto l'onere probatorio loro imposto al fine di dimostrare la falsità del testamento olografo, la domanda attorea deve esser rigettata.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli attori, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 37 del 2018.

Nel caso che qui occupa, la liquidazione dovrà essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminato complessità bassa, per complessivi € 7.254,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Pone definitivamente a carico degli attori le spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) Rigetta la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo proposta dagli attori;
- 2) Dichiara tenuti e condanna gli attori alla rifusione in favore della parte convenuta costituita delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi, spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.;
- 3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 dalla sezione Collegiale Civile del Tribunale di Nuoro.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2022.